

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
(R.C.T.) DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI LINEE
METROPOLITANE A COPERTURA TOTALE DEL RISCHIO**

2016

(in armonia con la normativa dell'Unione Europea)

INDICE

Premessa	pag.	3
Definizioni	pag.	4
Descrizione dell'attività del Contraente/Assicurato	pag.	5
Norme che regolano l'Assicurazione	pag.	7
Condizioni che regolano la Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di Linee Metropolitane	pag.	9
Dichiarazioni ai sensi dell'art.1341 C.C.	pag.	13
Allegato 1	pag.	14

PREMESSA

Il contratto è stipulato a tutela della patrimonialità d'impresa a fronte di rivendicazioni di terzi a qualsiasi titolo e di difficoltà di esercitare le rivalse, in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione del Contraente.

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del D.Lgs.209/05 ed evoluzione regolamentare applicativa e del D.Lgs.163/06 di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio.

Le condizioni del seguente Capitolato, sottoscritto per accettazione, prevalgono sulle Condizioni Generali e Particolari della relativa Polizza Assicurativa.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n.209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni, l'art.1681, c.c., la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Consiglio Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n.273

IMPRESA

Compagnia assicuratrice.

CONTRAENTE O ASSICURATO

Azienda Mobilità Trasporti AMT S.p.a – GENOVA

BROKER

Ital Brokers S.p.A. –Genova

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente, sottoscritto e parte integrante del contratto. Le condizioni del seguente Capitolato, sottoscritto per accettazione, prevalgono sulle Condizioni Generali e Particolari della relativa Polizza Assicurativa.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

FRANCHIGIA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA GENOVA

La Contraente/Assicurata ha per oggetto l'organizzazione e la gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante subaffidamento a terzi, la gestione, la valorizzazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto, di beni ed infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone nelle aree urbane ed extraurbane, nonché lo svolgimento di servizi afferenti alla mobilità delle persone.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la Società svolge i seguenti servizi o funzioni o attività:

- a) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose, quale proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di veicoli e fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi, anche per conto terzi, su strada, su rotaia (Ferrovia Genova Casella), marittimi (navebus), con impianti a fune, e più in generale ad impianto fisso;
- b) la gestione di servizi di noleggio, di trasporto turistico, di trasporto in aree private, a chiamata, scolastico, per disabili e similari;
- c) l'acquisto e l'alienazione di autobus, materiale ferroviario, automobilistico per trasporti a impianto fisso e per trasporti di navigazione;
- d) la gestione di raccordi ferroviari;
- e) la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, la gestione della informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, l'installazione e la manutenzione di sale d'attesa, di paline di fermata intelligenti collegate a sistema S.I.MON, totem informativi ed emettitrici titoli di viaggio, nonché la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il monitoraggio delle corsie riservate;
- f) la progettazione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, della sosta e del segnalamento;
- g) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
- h) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- i) la progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico quali l'attività di agenzia di viaggio;
- j) la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;
- k) il mantenimento in efficienza della rete di trasporto pubblico ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della metropolitana e della Ferrovia Genova Casella;
- l) ogni altra attività relativa alla mobilità delle persone o delle cose;
- m) gestione e valorizzazione di infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone;
- n) servizi di analisi, ricerca e studio sulla mobilità;
- o) pianificazione, regolazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica e privata;
- p) progettazione, realizzazione, e/o gestione di reti, infrastrutture e di sistemi di mobilità;
- q) predisposizione degli atti propedeutici e necessari per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto;
- r) studio, pianificazione, progettazione, gestione, organizzazione e prestazione di servizi per la mobilità complementari al trasporto pubblico locale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing", "bike sharing" e del "car pooling", nonché quelli per l'attuazione dei piani di

spostamento dei lavoratori di una stessa azienda, società o ente da casa al posto di lavoro e viceversa;

- s) pianificazione, progettazione, realizzazione manutenzione e gestione di servizi relativi alla viabilità, quali rimozione auto, gestione semafori, sistemi "intelligenti" di trasporto, ecc.;
- t) studio, pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture ed impianti per la sosta, nonché di parcheggi;
- u) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici comunque connesse al traffico, alla mobilità, compresi anche la sosta e i parcheggi, accessi e ZTL e road pricing;
- v) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, Ferrovia Genova Casella ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
- w) valorizzazione, costruzione, acquisto, alienazione di beni immobili e mobili in relazione alle attività di cui sopra;
- x) gestione del servizio di vigilanza delle corsie, di ausiliari del traffico e delle fermate riservate al trasporto pubblico, vigilanza sulle aree destinate a sosta a pagamento, nonché gestione del servizio di rimozione dei veicoli in sosta d'intralcio;
- y) consulenza, assistenza e servizi nel campo della mobilità;
- z) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nelle attività di cui sopra.

Tali attività potranno essere svolte dalla Società sia per conto proprio sia per conto di enti pubblici o privati.

La Contraente/Assicurata potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Eventuali successive trasformazioni societarie di AMT Spa verranno recepite nelle polizze in vigore con apposite appendici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o Agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa e gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

Art.2 - Durata del Contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata di 1 anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12 2015 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza delle ore 24.00 del 31.12.2016.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a tre mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

Art.3 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

La contraente è tenuta a pagare presso la Società il premio stabilito alle rispettive scadenze. L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è pagato; in caso contrario la decorrenza sarà dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio, ferme restando le scadenze stabilite dalla polizza.

Per quanto riguarda le rate successive, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901, c.c., è concesso il termine di rispetto di 30 giorni; trascorso tale periodo l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio e delle eventuali spese, ferme restando le scadenze stabilite.

Art.4 - Pagamento frazionato del premio annuo

La Contraente provvederà al pagamento della rata di premio per il periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016 entro il 22.12.2015, mentre le successive rate avranno cadenza semestrale, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

Art.5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti

La Società si impegna a concordare con il Broker e con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto per la quale possono predisporli, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e alla cadenza degli incontri periodici di confronto e verifica alla gestione stessa.

Art.6 - Aggravamento del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera o fax.

Tuttavia, la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt.1892, 1893 e 1898, c.c., decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso purché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

L'eventuale aggravamento del rischio riveniente dalle imposizioni di legge deve essere contestato dalla Società entro 60 giorni dal suo verificarsi.

Art.7- Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897, c.c., e rinuncia al relativo diritto di regresso.

Art.8 - Cessazione del rischio

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

Art.9 - Dichiarazioni inesatte del Contraente

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892, c.c.

Art.10- Altre Assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Art.11- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.

Art.12- Foro competente

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art.13- Rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti attuativi

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ed evoluzione regolamentare attuativa. Eventuali modifiche di legge e Regolamenti Attuativi che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto o in sede di proroga.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

Art.14- Interpretazione del contratto

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art.15 – Clausola Broker

La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers SpA -, via Albaro 11 - Genova, in qualità di broker di assicurazione dell' Azienda Mobilità e Trasporti – Genova SpA.

La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche per il tramite del suddetto broker. Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso del broker è, come da prassi di

mercato, a carico della/e Società aggiudicataria/e.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.T.) DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI LINEE METROPOLITANE

Art.16 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi - comprese le persone trasportate a qualsiasi titolo - per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio delle linee metropolitane, ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

Art.17 - Profilo specifico del rischio

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego delle vetture metropolitane per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altre vetture in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche le vetture trainate;
- b) per i sinistri che avvenissero all'interno delle Stazioni, dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- c) per i danni derivanti dalla movimentazione delle vetture metropolitane all'interno dei depositi effettuata da persone non dipendenti dal contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- d) per i sinistri derivanti da incendio delle vetture metropolitane, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente, con i limiti di risarcimento per sinistro di € 150.000,00 e per anno di €. 1.500.000,00;
- e) per i danni arrecati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro destinazione, siano portati od indossati dai passeggeri compresi gli oggetti posti in valigie, colli e borse, esclusi denaro, titoli e valori in genere con il limite di risarcimento per sinistro e per anno di € 150.000,00;
- f) per danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio con il limite di risarcimento per sinistro e per anno di € 150.000,00;
- g) per i danni causati ai clienti nell'accesso alle Stazioni, nel momento della salita o discesa dalla vettura metropolitana, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso alla vettura metropolitana anche in corsa;
- h) per danni causati ai dipendenti anche se in servizio non responsabili del sinistro;
- i) nel caso in cui al conducente del convoglio sia stata sospesa, revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente nonostante i regolamenti interni che impongono tali comunicazioni ed i controlli conseguenti da parte dell'azienda;
- j) Elenco delle stazioni della Metropolitana:
 - Brin;
 - Di Negro;
 - Principe;
 - Darsena;
 - S.Giorgio;
 - De Ferrari;
 - S. Agostino;
 - Brignole

- k) Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
L'Assicurazione copre i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione negli impianti e sui treni in cui si svolge l'attività assicurata, purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori anche ai sensi della legge.
- l) La garanzia deve intendersi estesa agli automezzi ausiliari della Metropolitana in uso all'interno della linea, in deposito, su proprietà F: S, su strada pubblica.

La garanzia è efficace a condizione che gli impianti:

- siano assoggettati alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita;
- sia stato conseguentemente autorizzato l'esercizio;

siano state adempiute eventuali prescrizioni tecniche (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art.1681 e seguenti, c.c.

Art.18 – Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni.

L'assicurazione non comprende altresì i danni:

- a) da furto;
- b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, compreso l'inquinamento acustico, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) derivanti da detenzione e impiego di esplosivi;
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) derivanti direttamente o indirettamente dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art.19 - Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale di €10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art.20 – Sovraccarico - Aggravamento del rischio.

La garanzia è operante anche quando le persone trasportate sulle vetture metropolitane risultino in numero superiore alla normale capienza delle vetture metropolitane.

La colpa grave è esclusa nel caso in cui l'Azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico passeggeri attraverso strumenti non manovrabili, nell'ambito degli impegni assunti nella carta della mobilità.

Art.21 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, fatto salvo quanto previsto all'art.17 punto i.

L'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dagli artt. 2049 e 1228, c.c., salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

Art.22 - Precisazioni sulla qualifica di "terzo"

Sono considerati terzi:

- a) gli enti e/o le aziende proprietarie o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, fatti salvi i limiti specifici previsti nel capitolato di polizza ;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente, unitamente alle società medesime;
- c) i dipendenti del Contraente, purché non alla guida del mezzo ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori, il legale rappresentante ed i Dirigenti.

Art.23 - Premio Fisso

Il premio è annuale e fisso intendendosi esclusa qualunque formula di "bonus-malus" per ogni sinistro, od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale.

Art.24 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato predisposto dal Contraente e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso.

E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Art.25 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917, c.c., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spese a carico dell'Azienda.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti e dei responsabili di esercizio sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione, qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti e dei responsabili di esercizio anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente ed il responsabile di esercizio imputato.

Art.26 - Divieto di cumulo massimali RCT RCO e RC Metropolitana

Qualora un unico sinistro attivi l'operatività di entrambe le polizze, la Società concorrerà solo per il massimale più elevato previsto dalla specifica garanzia operante per l'evento che ha causato il sinistro, senza possibilità di cumulo dei massimali previsti in ogni singolo capitolato.

Art.27- Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Broker e al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso e all'aggiornamento di quelli precedenti, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

Art.28- Coassicurazione

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art.1911, c.c., rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n.47 del 2/12/1997).

La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all'atto dell'offerta e comunicata alla stazione appaltante con i riferimenti di eventuale appartenenza a gruppi, così come avviene nell'istituto dell'avvalimento.

Art. 29 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART.1341 C.C.

Agli effetti dell'art. 1341, c.c., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:

Art. 2 Durata del contratto

Art. 3 Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

Art. 4 Pagamento frazionato del premio annuale

Art. 17 Profilo specifico di rischio

Art. 20 Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)

Art. 21 Esclusioni e rivalsa

Art. 26 Divieto di cumulo massimali capitolati RCT RCO e RCT Metropolitana

Art. 27 Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

Art. 28 Coassicurazione

Allegato 1

Genova, lì

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE

ALLEGATO 1

RC Esercizio Metropolitana

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Budget 2015	Budget 2016
Km percorsi (veicoli)	891.000	880.000	869.000	1.100.000	1.033.529*	1.065.104	1.100.000
Passeggeri / posti Offerti a treno	33.133.000	32.815.000	32.064.000	32.000.000	29.390.432*	30.199.188	32.000.000
*Il dato 2014 registra una diminuzione derivante dall'interruzione per alluvione. 18 treni sono di proprietà AMT dal 2007 per un valore degradato di €. 8.100.000 7 treni nuovi , di proprietà del Comune, potranno essere messi progressivamente a disposizione di AMT nel corso nel 2016. Il valore è di circa €. 34.000.000,00 (iva inclusa)							

Genova, lì

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE